

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 04-10-2017

Messaggio n. 3815

OGGETTO: Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art. 26 e seguenti del D.lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige –Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.

1. Premessa e quadro normativo

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all'articolo 3 della legge 92/2012.

Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) a carico dei Fondi di solidarietà già operativi.

Con nota n. 29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all'articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.

In data 31 agosto 2017, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in

attuazione della disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del D.lgs 148/2015, è stato nominato il comitato del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, istituito presso l'INPS con D.I. n. 98187/2016.

Tale Fondo, pertanto, sulla scorta della succitata nota ministeriale, è pienamente operativo dalla data del 31 agosto 2017.

Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 122/2015, con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario per il Fondo di nuova istituzione citato.

Con circolare numero 125 del 9 agosto 2017 è stata illustrata la disciplina dell'assegno ordinario garantito dal Fondo a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.I. n. 98187/2016 e sono stati forniti, altresì, chiarimenti e indicazioni relativi all'ambito di applicazione del Fondo e alle modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.

2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini.

A norma dell'articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, esclusivamente in via telematica sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità dell'istanza e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, lo slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all'articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 in base al quale l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 31 agosto 2017 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nella citata nota ministeriale n. 29/530, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 agosto 2017.

Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 16 agosto 2017 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del medesimo, assolve all'obbligo, previsto dall'articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell'erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

3. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l'invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l'invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione 'Cerca' nella pagina principale inserendo 'Accesso ai servizi per aziende e consulenti' oppure selezionare 'Servizi per aziende e consulenti' nell'elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale 'Prestazioni e servizi' > 'Tutti i servizi'.

Si accede a Servizi per aziende e consulenti tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto. Una volta effettuato l'accesso, occorre selezionare nel menu interno al servizio 'CIG e Fondi di solidarietà' > 'Fondi di solidarietà'.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione 'Area Download'.

Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda integralmente alle citate circolari n.122/2015 e n. 201/2015.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele